

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2015
387/2015/E/EEL

**DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DALLA SOCIETÀ MARGHERITA S.R.L. NEI
CONFRONTI DI TERNA RETE ITALIA S.P.A., RELATIVO ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE
CP 07002564 E CP 201100457**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 luglio 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità), 29 aprile 2005, n. 79/05, di verifica del codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 281/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- il Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna Rete Italia S.p.A., Ed. 10 febbraio 2015 (di seguito: Codice di Rete);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);

- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 13368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclami presentati il 5 febbraio 2015 (prott. Autorità n. 4545 e n. 4555), la società Margherita S.r.l. (di seguito: reclamante) contesta la condotta di Terna Rete Italia S.p.A. (di seguito: gestore), la quale ritiene elemento essenziale ai fini del proseguimento dell’*iter* di connessione alla rete di due impianti eolici – identificati dai codici n. 07002564 e 201100457 – la conclusione di un accordo di condivisione dello stallo per la connessione tra il reclamante e una società terza (Levante S.r.l., di seguito: Levante), alla quale, però, era stata nel frattempo negata, dalle competenti amministrazioni, l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei propri impianti di produzione;
2. con note del 25 febbraio 2015 (prott. Autorità n. 6782 e n. 6783), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione dei reclami;
3. con nota del 12 marzo 2015 (prot. Autorità n. 8635), il gestore ha presentato le proprie argomentazioni in merito ai reclami;
4. in data 14 luglio 2015 la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
5. in considerazione della sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i reclami relativi alle pratiche di connessione 07002564 e 201100457 avviati, rispettivamente, con note prot. n. 6783 e n. 6782, possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

QUADRO NORMATIVO

6. L’articolo 21, comma 11, del TICA, prevede che, nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l’*iter* per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione abbia avuto esito negativo, il preventivo accettato per la connessione decada, a decorrere dalla data di ricevimento dell’informativa inviata dal richiedente;
7. il capitolo 1, Sezione 1A, paragrafo 5.16, lett. e), del Codice di rete, prevede che il preventivo di connessione perda validità, in tutto o in parte, in caso di “esito negativo del procedimento autorizzativo unico o dell’*iter* per l’autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio dell'impianto di generazione di cui al paragrafo 1.A.5.8.8. Tale decadenza opera a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal soggetto richiedente”.

QUADRO FATTUALE

8. Il reclamante è titolare di due pratiche per la connessione alla rete di altrettanti impianti eolici, entrambi ubicati nel comune di Serracapriola (FG). La prima, relativa ad un impianto da 26 MVA, è identificata dal codice pratica n. 07002564; la seconda, relativa ad un impianto da 10 MVA, è identificata dal codice pratica n. 201100457;
9. la Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito: STMG), elaborata dal gestore per entrambe le pratiche di connessione, prevede un collegamento da 150 kV alla stazione elettrica (di seguito: SE) della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), denominata Serracapriola, inserita in entra–esce alla linea 150 kV “Portocannone – S. Severo”, previo potenziamento della linea stessa nel tratto compreso tra la SE e il confine regionale tra Puglia e Molise;
10. il gestore ha predisposto la STMG sulla base della disponibilità dichiarata dal reclamante a condividere l'impianto di utenza con un altro impianto di produzione, nella titolarità della società Levante, la cui connessione è prevista nella stessa SE;
11. in fase di progettazione, il reclamante, riscontrando difficoltà di natura tecnica a prevedere la connessione sullo stallo della SE destinato ai suoi impianti di produzione, ha chiesto al gestore di poter utilizzare un diverso stallo della medesima SE, destinato dal gestore alla Levante;
12. il gestore si è reso disponibile ad accogliere tale richiesta, a condizione che il reclamante sottoscrivesse un apposito accordo di condivisione dello stallo con il produttore terzo;
13. con nota del 23 ottobre 2014, il reclamante segnalava al gestore che l'accordo di condivisione dello stallo non era più necessario, poiché la Regione Puglia, con provvedimento dell'8 luglio 2013, prot. n. 5743, aveva rigettato le richiesta di autorizzazione unica relativa alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto eolico della società Levante;
14. con nota del 29 dicembre 2014, il gestore evidenziava al reclamante che il Codice di Rete di Terna, al capitolo 1, Sezione 1A, paragrafo 5.16, prevede che un preventivo di connessione perda validità, tra l'altro, in caso di esito negativo del procedimento autorizzativo unico o dell'*iter* per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di generazione; e che tale decadenza operi a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

15. Il reclamante ritiene che, a seguito del diniego, da parte della Regione Puglia, dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione

della Levante, quest'ultima, indipendentemente dall'invio al gestore dell'informativa relativa al suddetto diniego, non abbia più titolo a condividere lo stallo per la connessione;

16. pertanto, il reclamante richiede di poter proseguire il proprio *iter* di connessione senza dover necessariamente sottoscrivere l'accordo di condivisione dello stallo richiesto, invece, dal gestore.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

17. Il gestore rileva che l'articolo 21, comma 11, del TICA, recepito al capitolo 1, Sezione 1A, paragrafo 5.16, del proprio Codice di Rete, prevede che un preventivo di connessione decada, tra gli altri, "nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'*iter* per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente";
18. in applicazione della suddetta norma, in assenza dell'informativa da parte della società Levante, la pratica di connessione di tale società risulterebbe, dunque, ancora in essere;
19. il gestore segnala, inoltre, che, nell'ambito di una prossima revisione del proprio Codice di Rete, intende proporre una modifica del suddetto capitolo 1, Sezione 1A, paragrafo 5.16, del Codice di rete, ove si preveda che l'informativa sull'esito negativo del procedimento autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, che conduce alla decadenza del preventivo di connessione, possa essere trasmessa al gestore, non soltanto dal richiedente la connessione, ma anche dalla competente amministrazione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

20. Secondo la vigente disciplina regolatoria, non avendo la società Levante inviato al gestore alcuna informativa in ordine al diniego di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione in questione, la pratica di connessione richiesta dalla Levante non può considerarsi decaduta;
21. e, tuttavia, non sussistono ragioni affinché il gestore vincoli il proseguimento delle procedure di connessione relative alle pratiche n. 07002564 e n. 201100457 alla conclusione di un accordo di condivisione dello stallo nella SE Serracapriola;
22. e ciò perché il gestore è venuto a conoscenza, anche se non dalla società Levante, bensì dalla reclamante, del provvedimento di diniego della Regione Puglia all'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione della medesima Levante;
23. pertanto, la richiesta del reclamante, di disporre dello stallo nella SE Serracapriola a prescindere dalla previa sottoscrizione di un accordo di condivisione con la società Levante, può essere accolta dal gestore anche senza dover prima annullare la pratica di connessione della società Levante

DELIBERA

1. di accogliere i reclami presentati dalla Margherita S.r.l. nei confronti di Terna Rete Italia S.p.A. in relazione alle pratiche di connessione CP 07002564 e CP 201100457;
2. di prescrivere a Terna Rete Italia S.p.A. di consentire alla società Margherita S.p.a. di proseguire l'*iter* di connessione relativo alle pratiche CP 07002564 e CP 201100457 anche in assenza dell'accordo di condivisione relativo allo stallo tra Margherita S.r.l. e Levante S.r.l.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

I termini fissati dalla regolazione dell'Autorità in relazione alla prosecuzione della pratica di connessione decorrono dalla data di notifica della decisione del reclamo.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni